



COMUNE DI CECINA

ATTI DEL SINDACO n° 3 del 16/01/2020

Oggetto:

Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune di Cecina

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

Considerato che la prevenzione della corruzione è assicurata, oltre che dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, anche da un responsabile nominato per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

Richiamati al riguardo i commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge citata che testualmente dispongono:

“7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.”

“8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. “

VISTO il D.lgs 33/2013 ss mm ii, col quale in esecuzione di quanto prescritto dall'articolo 1, comma 35, della Legge 190/2012, sono state emanate le norme di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ;

PRESO ATTO che l'**articolo 43, comma 1 del sopracitato Decreto Legislativo 33/2013** dispone che “ *All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'[articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. ”*

Considerato che come precisato nella Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - **Delibera ANAC n. 831/2016** *“la figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. D’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)”*

Vista la **circolare n. 1/2013** del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale precisa che la scelta di individuare di norma il segretario quale responsabile della prevenzione della corruzione negli enti locali è da rintracciarsi nell’art. 97 del D.lgs 267/2000, in base al quale il segretario *“svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti dell’organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”*;

Vista la **Delibera della CIVIT n.15 del 13.03.2013** che esprime l’avviso che il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione vada individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione;

Visto, altresì, **l’art. 50, comma 10, del D.lgs.267/2000** che attribuisce al Sindaco la competenza circa la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e l’attribuzione degli incarichi dirigenziali;

Visto il **provvedimento n. 115/2019** che ha attribuito al dott. Antonio Salanitri la titolarità della Segreteria del Comune di Cecina;

Ravvisata la necessità in base alle normative su esplicitate, di individuare, nel Segretario, dott. Antonio Salanitri, il Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza;

Ricordato che ai sensi della sopra richiamata Legge 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- entro il 31 gennaio di ogni anno propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione, e definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, e propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
- verifica l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo;

Dato atto che il dott. Antonio Salanitri, Segretario Generale del Comune di Cecina, è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

Dato atto che la nomina in oggetto non comporta ulteriori costi a carico del bilancio dell'Ente;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

- di confermare l'individuazione e nomina del Segretario generale, dott. Antonio Salanitri, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza dell'Ente;

- di pubblicare il presente atto all'albo pretorio online, notificarlo all'interessato e trasmetterlo in copia ai Responsabili di Settore, alla Giunta e all'Organismo Indipendente di Valutazione, nonché all'ANAC, utilizzando la procedura dalla stessa predisposta;

- di pubblicare il nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione sul sito web dell'Ente nell'apposita sezione "amministrazione trasparente"

IL SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.